

## **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 397 DEL 30 DICEMBRE 2014.**

**OGGETTO:** Bando per la concessione di contributi alle imprese per la programmazione e realizzazione di attività formative coerenti con le effettive esigenze di sviluppo aziendale. Edizione 2014- Approvazione II graduatoria.

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

PREMESSO che con determina del Segretario Generale n. 195 del 16/06/2014 è stato approvato il Bando per la concessione di contributi alle imprese per la programmazione e realizzazione di attività formative coerenti con le effettive esigenze di sviluppo aziendale, edizione 2014, destinando risorse complessive pari a € 50.000,00;

RICHIAMATA la determina del Segretario Generale n° 325 del 5/11/2014, con la quale, preso atto che nel termine di scadenza previsto, n. 20 imprese hanno presentato domande di contributo, sono state ammesse n. 6 domande risultate regolari e complete, inserite nella graduatoria delle imprese ammesse ai benefici del presente bando;

RITENUTO opportuno procedere, per le ulteriori 14 domande (**allegato 1**), ad approfondimenti istruttori e alle comunicazioni di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990;

TENUTO CONTO che, in particolare, le imprese di seguito indicate, in riscontro alle comunicazioni di preavviso di rigetto trasmesse ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990, non hanno provveduto a produrre nel termine assegnato osservazioni scritte o elementi documentali e, pertanto, le relative istanze sono da considerare inammissibili per i motivi ostativi riportati nelle rispettive comunicazioni :

- 1) LE NOSTRANE DI VADALA' NATALE (comunicazione prot. n. 34802 del 09/12/2014, inviata e ricevuta in pari data);
- 2) TERRA PROMESSA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (comunicazione prot. n. 34806 del 09/12/2014, inviata e ricevuta in pari data);
- 3) CISME COOPERATIVA PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DEL MERDIONE - SOCIETA' COOPER (comunicazione prot. n. 34799 del 09/12/2014, inviata e ricevuta in pari data);
- 4) VETRARIA BRUTIA UNIPERSONALE S.R.L. (comunicazione prot. n. 34805 del 09/12/2014, inviata e ricevuta in pari data);
- 5) METAURIA ECOLOGIA S.R.L. (comunicazione prot. n. 34970 del 10/12/2014, inviata e ricevuta in pari data);
- 6) PARCO LUDICO TECNOLOGICO AMBIENTALE DI ECOLANDIA SOCIETA' CONSORTILE A R.E. (comunicazione prot. n. 34972 del 10/12/2014, inviata e ricevuta in pari data);
- 7) F.LLI PASSARINI S.R.L. (comunicazione prot. n. 34803 del 09/12/2014, inviata e ricevuta in pari data);
- 8) CEFOSMET CONSULTING DI MANDRONE EMANUELA (comunicazione prot. n. 34800 del 09/12/2014, inviata e ricevuta in pari data);

TENUTO CONTO altresì che le imprese di seguito indicate, in riscontro alle comunicazioni di preavviso di rigetto trasmesse ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990, hanno provveduto a produrre nel termine assegnato osservazioni scritte, e precisamente:



- l'impresa F.M.B. TUBES S.R.L. in riscontro alla comunicazione di preavviso di rigetto, prot. n. 34971 del 10/12/2014, inviata e ricevuta in pari data, ha trasmesso nei termini la propria nota, acquisita con prot. 35486 del 15/12/2014, con la quale ha confermato la sussistenza del motivo ostativo all'ammissibilità del contributo, rappresentato nella richiamata comunicazione, evidenziando l'inconsapevolezza dell'evento contestato. Tuttavia, anche prendendo atto di tale precisazione, permane la causa ostativa all'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 6, comma 6, del bando, che così dispone: "le domande in cui il modello base e/o la documentazione allegata siano incomplete in una qualsiasi parte (...)saranno dichiarate inammissibili".

- l'impresa POSYTRON ENGINEERING S.R.L. in riscontro alla comunicazione di preavviso di rigetto prot. n. 34807 del 09/12/2014, inviata e ricevuta in pari data, ha trasmesso nei termini la propria nota, acquisita con prot. n. 35368 del 12/12/2014, con la quale ha precisato la buona fede dell'errore commesso, rappresentato nella richiamata comunicazione quale motivo ostativo all'ammissibilità del contributo. Ha anche precisato di aver compilato la dichiarazione relativa agli aiuti de minimis "seguendo il criterio di inserire soltanto i bandi per i quali il contributo è stato effettivamente ricevuto". Tuttavia, anche prendendo atto di tali precisazioni, permane la causa ostativa all'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 6, comma 6, del bando, che così dispone: "le domande in cui il modello base e/o la documentazione allegata siano incomplete in una qualsiasi parte (...)saranno dichiarate inammissibili". A tal riguardo, come precisato nell'art. 5 del bando e come riportato nelle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sugli aiuti de minimis richiamate nel bando e pubblicate sul sito camerale, e da ultimo rappresentato nella richiamata comunicazione di preavviso di rigetto, "il momento rilevante, ovvero il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione, è quello in cui avviene la concessione/assegnazione del contributo, con riferimento all'esercizio finanziario in corso ed ai due precedenti". Tale diritto, in particolare, all'esito degli approfondimenti d'ufficio, risultava sussistente, al momento della presentazione della domanda per il bando in oggetto, oltre che per i contributi dichiarati dalla stessa impresa, anche in relazione al contributo concesso nell'ambito Bando Assunzioni/stabilizzazione giovani - ed. 2013, non riportato nell'autodichiarazione, determinando pertanto l'incompletezza della stessa, con la conseguente inammissibilità della domanda, ai sensi del richiamato articolo 6, comma 6, del bando.

- L'impresa MARTINO ANGELO in riscontro alla comunicazione di preavviso di rigetto, prot. n. 34801 del 09/12/2014, inviata e ricevuta in pari data, ha trasmesso nei termini la propria nota, acquisita con prot. n. 36325 del 22/12/2014, con la quale ha confermato che il modello base generato dal sistema Webtelemaco di Infocamere "è stato sottoscritto dal professionista incaricato per la presentazione in possesso delle credenziali di accesso al sistema". Ha chiesto che la domanda sia comunque ritenuta ammissibile anche alla luce della - asserita- non chiara formulazione del bando laddove all'art. 6 comma 6, si prevede l'inammissibilità delle domande in cui il modello base e/o la documentazione allegata (...) non siano firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, ove è prevista la firma. A tal riguardo evidenzia che sul file .xml generato dal sistema non viene espressamente richiesta la firma del legale rappresentante dell'impresa e che il professionista incaricato, dopo la compilazione non avrebbe potuto apporre altra firma se non la propria. Inoltre, allega il modello base in formato .xml firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa. Tuttavia, anche alla luce di tali osservazioni e della documentazione allegata, permane la causa ostativa all'ammissibilità della domanda. Infatti, l'art. 6, comma 3, del bando, prevede espressamente che "L'invio delle domande di contributo previsto dal presente bando dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa attraverso lo specifico sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi



e-gov". Lo stesso comma precisa, a tal riguardo, che il legale rappresentante dell'impresa deve essere dotato di firma digitale e che, in alternativa alla convenzione Telemaco Pay, può incaricare uno dei seguenti soggetti: Associazione /agenzia/Studio/ altro soggetto privato, fermo restando che "l'incarico riguarda esclusivamente l'invio della pratica". L'articolo 6, al successivo comma 6, prevede che *"le domande in cui in cui il modello base e/o la documentazione allegata (...) non siano firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, ove è prevista la firma, saranno dichiarate inammissibili"*. Dal combinato disposto dei due commi, deriva quindi che il bando richiede che il modello base sia firmato digitalmente esclusivamente dal rappresentante legale dell'impresa, e non già dal presentatore (essendo quest'ultimo incaricato solo dell'invio della pratica) e che la mancata apposizione della firma digitale da parte del rappresentante legale dell'impresa nel modello base è causa di inammissibilità della domanda. Inoltre tale inammissibilità non può essere sanata dalla trasmissione, in allegato alla summenzionata nota di osservazioni scritte, acquisita con prot. 36325/2014, del modello base in formato .xml firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa, in quanto il richiamato articolo 6 del bando, al comma 6, dispone espressamente che *"non sarà ammessa alcuna integrazione alle domande presentate"*.

TENUTO CONTO che, a seguito degli approfondimenti istruttori, risultanti agli atti, sono regolari e complete, le domande prodotte da n° 3 imprese, e precisamente:

1) A & S PROMOTION S.A.S. DI CLAUDIO ALOISIO E C., in particolare, in riscontro alla comunicazione di preavviso di rigetto, prot. 34804 del 9/12/2014, l'impresa ha trasmesso nei termini una nota, acquisita con prot. 35510/2014, con la quale ha rappresentato di aver rinunciato, con precedente comunicazione del 30.12.2013, alla concessione del contributo relativo al bando lingue straniere edizione 2011/2012, non menzionato nella autodichiarazione allegata alla domanda di contributo. In realtà la comunicazione di rinuncia si riferiva all'edizione 2013 del bando lingue straniere. Tuttavia, dagli approfondimenti istruttori è emerso che, in relazione alla concessione del contributo del bando lingue straniere edizione 2011/2012, non riportata nell'autodichiarazione ed evidenziata nel preavviso di rigetto, all'impresa era stata rappresentata la sussistenza di una causa ostativa al riconoscimento dell'ammissibilità del beneficio, con nota prot. 50878 del 10/12/2013, in data quindi antecedente rispetto alla presentazione della domanda al bando in oggetto;

2) MERIDIAN S.R.L., ma solo per la parte di spese ammissibili, come evidenziato nella comunicazione di preavviso di rigetto parziale, prot. 28853 del 13/10/2014, alla quale l'impresa non ha fornito riscontro;

3) LE SCUOLE NEL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA;

CONSIDERATO che per effetto dell'istruttoria il responsabile del procedimento propone di approvare una seconda graduatoria delle domande ammissibili, ritenute complete e regolari, presentate dalle imprese:

1) A & S PROMOTION S.A.S. DI CLAUDIO ALOISIO E C.;

2) MERIDIAN S.R.L.;

3) LE SCUOLE NEL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA,

al fine di procedere alla liquidazione dei contributi che totalizzano un costo complessivo di € 8.452,50.

RICHIAMATO il Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in



conformità all'art. 12 della L. n.241/90 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 23.12.2003 modificato con Delibera di Consiglio Camerale n.7 del 31.07.2007;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile formalmente espresso;

RICHIAMATI l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n.580, per ultimo modificata dal d. lgs. 15 febbraio 2010 n.23, sul riordinamento delle Camere di Commercio;

## D E T E R M I N A

- a) di approvare la II graduatoria delle imprese ammesse ai benefici del presente bando, stabilendo che alla liquidazione dei contributi si procederà su proposta del responsabile del procedimento, che verificherà quanto previsto dall'art.7 del bando:

Impresa	Partita iva e C.F.	sede	Spese Ammissibili €	Contributo concesso €	Note
A & S PROMOTION S.A.S. DI CLAUDIO ALOISIO	01004140800	REGGIO CALABRIA (RC) VIA RAVAGNESE PRIMO TRATTO 4 CAP 89132 frazione: RAVAGNESE	4.800,00	3.360,00	
MERIDIAN S.R.L	01543360802	REGGIO DI CALABRIA (RC) VIA QUARNARO I^ 7 CAP 89135 frazione: GALLICO	2.475,00	1.732,50	Le spese ammissibili, ai sensi dell'art. 3 del bando, sono quelle indicate nella comunicazione di preavviso di rigetto parziale, prot. 28853 del 13/10/2014
SCUOLE NEL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02486080803	REGGIO DI CALABRIA (RC) VIA FIRENZE 13 CAP 89128	4.800,00	3.360,00	
Totale			€ 8.452,50		



- b) di indicare, nella comunicazione di ammissibilità al contributo di cui all'articolo 7, comma 5, del bando, quale termine massimo entro il quale presentare la documentazione probatoria consuntiva il 15 settembre 2015;
- c) l'onere conseguente all'approvazione della II graduatoria, pari ad € 8.452,50, troverà copertura finanziaria utilizzando le risorse già impegnate con provv. n. 350/2014 sul conto 331005 qualità c.d.c AD01 codice prodotto 30030004 capitale umano e imprenditorialità del budget 2014;
- d) di non ammettere a contributo le seguenti imprese per le motivazioni riportate nelle rispettive comunicazioni di preavviso di rigetto summenzionate, alle quali le stesse non hanno fornito riscontro :
  - 1) LE NOSTRANE DI VADALA' NATALE;
  - 2) TERRA PROMESSA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;
  - 3) CISME COOPERATIVA PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DEL MERDIONE - SOCIETA' COOPER;
  - 4) VETRARIA BRUTIA UNIPERSONALE S.R.L.;
  - 5) METAURIA ECOLOGIA S.R.L. ;
  - 6) PARCO LUDICO TECNOLOGICO AMBIENTALE DI ECOLANDIA SOCIETA' CONSORTILE A R.E. ;
  - 7) F.LLI PASSARINI S.R.L. ;
  - 8) CEFOSMET CONSULTING DI MANDRONE EMANUELA
- e) di non ammettere a contributo le imprese di seguito indicate per le motivazioni riportate in premessa e nelle rispettive comunicazioni di preavviso di rigetto:
  - 9) F.M.B. TUBES S.R.L.;
  - 10) POSYTRON ENGINEERING S.R.L.
  - 11) MARTINO ANGELO

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.62 del R.D. n.2011/193

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Teresa Malavenda

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.